

COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Ai sensi del D. Lgs.507 del 15.11.1993

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 06.03.1995 e n.38 del 23.05.1995;
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 18 maggio 2000;
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 18 novembre 2002;
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 29 aprile 2003;
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 11 febbraio 2004;
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 01 febbraio 2005;
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 18 gennaio 2007.**

SOMMARIO

CAPO I° NORME GENERALI

- ART.1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART.2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.3 – ZONE TERRITORIALE SERVITE
- ART.4 – GETTITO DELLA TASSA
- ART.5 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART.6 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI

CAPO II ° CRITERI DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE

- ART.7 – DEFINIZIONI
- ART.8 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI
PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA
- ART.9 – MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI
CONTRIBUENZA
- ART.10 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

..

CAPO III ° CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE

- ART.11 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

CAPO IV ° TASSABILITA'E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

- ART.12 – LOCALI ED AREE TASSABILI
- ART.13 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI
- ART.14 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART.15 – COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

CAPO V° RIDUZIONI ED AGGEVOLAZIONI

- ART.16 – RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO
- ART.17 – RIDUZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
- ART.18 – AGEVOLAZIONI

CAPO VI °
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART.19 – TASSA GIORNALIERA

CAPO VII °
PROCEDURE E SANZIONI

ART.20 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

ART.21 – DENUNCE

ART.22 – CONTENUTO DELLA DENUNCIA

ART.23 – CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

ART.24 – POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

ART.25 – RISCOSSIONE

ART.26 – SGRAVI E RIMBORSI

ART.27 – SANZIONI

ART.28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO VIII °
DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

ART.29 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.30 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

ART.31 – VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

ART.32 – CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

CAPO I° NORME GENERALI

ART.1 - ISTITUZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III° del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilabili svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Toano, apposita tassa annuale, denominata: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

2. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma uno, si fa riferimento alle disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art.59 del D. Lgs.507/1993.

ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale di cui al precedente art.1.

In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente determinazione delle tariffe.

ART.3 - ZONE TERRITORIALI SERVITE

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani è effettuato sull'intero territorio comunale;
2. abrogato.

ART.4 - GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito complessivo, presunto della tassa, viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D. Lgs.15.11.1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma II° dell'art.61 della citata legge, da stabilirsi ogni anno da parte dell'Amministrazione Comunale e comunque tale aliquota non potrà essere inferiore al 75% del costo di cui sopra.

2. Con il medesimo atto deliberativo vengono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa.

ART.5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per l'individuazione delle case coloniche di cui al precedente comma 2, si fa riferimento a quanto disposto dall'art.39 comma 1 lett. a) del T.U. delle imposte dirette, e successive modificazioni.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
5. abrogato.

ART.6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.5, del presente regolamento, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dall'occupazione o detenzione del fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà, opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali, e comunque per breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II °

CRITERI DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE

ART .7 - DEFINIZIONI

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale determina le tariffe per le varie categorie, da applicarsi per l'anno successivo, in misura tale da garantire la copertura del costo del servizio, come indicato agli art.61, I° e II° comma del D. Lgs.507/93;

2. Nel rispetto delle disposizioni fissate dall'art.69 comma II° del D. Lgs.507/93, l'atto deliberativo deve indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento tariffario per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

4. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

5. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento vengono definiti i seguenti parametri:

a) Superficie totale (ST)

Per superficie totale si intende la superficie complessiva iscritta nei suoli della tassa di smaltimento rifiuti urbani interni, per le varie categorie.

b) Coefficiente di produttività specifica (CPS)

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq per anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti. Tali coefficienti indicano la potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

c) Coefficiente medio di produttività specifica (CMPS)

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, e il totale delle superfici dei locali e delle aree iscritti a ruolo della tassa.

d) Indice di produttività specifica (IPS)

Per indice di produttività specifica proprio delle attività o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica.

e) Costo convenzionale del servizio (C)

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio determinato ai sensi dell'art.61 comma I° e II° del D. Lgs.507/93, al netto delle deduzioni di cui comma III° corrispondente al grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, da far valere per l'anno successivo. In tali termini il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa.

f) Tariffa media convenzionale (TMC)

Per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale e la superficie totale dei locali e delle aree iscritte nei ruoli della tassa.

g) Indice di qualità specifica (IQS)

Per indice di qualità specifica si intende il coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento unitario producibile da attività raggruppate nelle diverse classi di contribuzione significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento e il costo medio per unità di rifiuto smaltito. Tale coefficiente è legato alle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento. Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente, per ciascuna classe si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti dalla classe considerata.

ART.8 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa possono essere determinati:

a) In modo diretto attraverso campagne monitoraggio attuato su campioni adeguatamente significativi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

b) In modo indiretto attraverso i dati rilevati dai soggetti affidatari di servizi di smaltimento rifiuti, in contesti territoriali omogenei.

2. I coefficienti di produttività e qualità specifica, dovranno essere verificati almeno con frequenza quadriennale, con le medesime modalità indicate al comma 1, ed ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni e modifiche nei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La ridefinizione di tali coefficienti potrà comportare l'eventuale scomposizione o riaggregazione di categorie precedentemente stabilite.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ART.9 - MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie e/o delle sotto categorie di locali ed aree tassabili con la stessa tariffa, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto. Ciascuna delle classi di contribuenza è caratterizzata dai seguenti parametri:

- a) da un proprio coefficiente di produttività specifica (CPS)
- b) da un proprio indice di produttività specifica (IPS)
- c) da un proprio indice di qualità specifica (IQS)

ART.10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Per ognuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria (TU) in Euro ogni metro quadrato di superficie, viene determinata secondo la seguente espressione:

$$TU = IPS \times IQS \times TMC$$

(Vedasi le definizioni elencate al prec. Art.7)

2. Ai fini della revisione annuale delle tariffe unitarie si procede con i seguenti metodi:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media (TM) sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate iscritti a ruolo ai fini della tassa;
- b) rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni categoria secondo la formula sopra riportata.

CAPO III °

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED EREE SCOPERTE

ART.11 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, da deliberarsi nei termini stabiliti dall'art.79 comma II° del D. Lgs.507/93, sulla base dei criteri individuati al Capo II del presente regolamento, si applicano le sotto elencate classi, esse pure determinate secondo criteri di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento al vigente regolamento.

2. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie:

| | |
|-------------------|--|
| CAT. I° | Locali di civile abitazione e relativi garage ed accessori |
| CAT. II° | Locali degli studi professionali pubblici e privati, uffici commerciali, assicurativi e finanziari, autoscuole, ricevitorie, istituti di credito, ecc. |
| CAT. III° | Locali degli esercizi per la vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, e supermercati in genere di alimentari. |
| CAT. IV° | Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, paninoteche, delle pizzerie al taglio ecc. |
| CAT. V° | Locali degli esercizi commerciali per la vendita di generi diversi da quelli alimentari |
| CAT. VI° | Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, mense, ecc. |
| CAT. VII° | Locali delle sale da ballo, discoteche, sale giochi esclusive, circoli pubblici e privati, ecc. |
| CAT. VIII° | Locali dei collegi, convitti, ospedali e case di riposo, ecc. |

| | |
|--------------------|--|
| CAT. IX° | Locali degli alberghi e delle pensioni |
| CAT. X° | Locali degli ambulatori e poliambulatori, studi medici, veterinari, dentistici, laboratori di analisi, saloni di bellezza, studi fisioterapeutici, ecc. |
| CAT. XI° | Locali delle imprese industriali per la lavorazione e/o produzione di vetro, materiali per l'edilizia, calcestruzzi, ceramica, materiali di ferro e simili, materiali in legno, plastica, ecc. |
| CAT. XII° | Locali delle imprese artigiane per la lavorazione e/o produzione dei materiali per l'edilizia, calcestruzzi, ceramiche, materiali di ferro, materiali di legno, plastica, ecc. |
| CAT. XIII° | Locali dei caseifici e cantine sociali |
| CAT. XIV° | Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali o commerciali, ovvero se al servizio di tali attività chiaramente separati dai locali citati. |
| CAT. XV° | Locali di auto rimessaggio, degli autoservizi, delle sale di esposizione in genere. |
| CAT. XVI° | Locali delle scuole pubbliche o private. |
| CAT. XVII° | Locali degli enti pubblici non economici, i musei, biblioteche, enti di assistenza, caserme, carceri, circoli culturali ecc. |
| CAT. XVIII° | Locali dei teatri e cinematografi |
| CAT. IXX° | Aree scoperte adibite a mercato all'aperto |
| CAT. XX° | Aree adibite a distributori di carburante, parcheggi, campeggi e posteggi. |

3. Per i locali od aree scoperte adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO IV° TASSABILITA' E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

ART.12 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del presente regolamento;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala occupata o detenuta in via esclusiva.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate al successivo art.13, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:

a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso o destinate in modo autonomo o e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi, a distributori di carburante, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);

b) abrogato.

3. abrogato.

4. Sono rilevanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art.117 del codice civile, se occupate o detenute in via esclusiva: le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la

portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune.

5. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate al precedente comma, dei fabbricati non costituiti in godimento.

6. abrogato.

ART.13 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi dell'art.62 comma 2° D.Lgs.507/93, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazioni d'uso o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tassa:

a) i ripostigli, stenditoi, solai, sottotetti, e simili che abbiano una altezza media inferiore a mt. 2,70 anche se utilizzati per il deposito di oggetti in disuso;

b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

c) i locali delle case coloniche non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola e le aree scoperte di pertinenza o accessorie alle case suddette;

d) le unità immobiliari di abitazioni per le quali sia stata rilasciata concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

e) le unità immobiliari di abitazione civili o rurali, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti ai pubblici servizi;

f) i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione (senza lavorazione);

g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

h) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art.62 comma 3° del D.Lgs.507/93, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art.11 comma 6;

i) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art.39 della legge 146/94;

l) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;

m) gli edifici adibiti al culto esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto;

n) i locali e le aree o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica sportiva;

o) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;

p) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire o pezzi ricavati dalla demolizione;

q) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione del tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui ai punti successivi del presente regolamento.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART.14 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sotto categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa fatte salve le diverse disposizioni di legge è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali e le aree, vengono temporaneamente inutilizzate.

ART.15 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE MISURABILE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga planimetria, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa.

2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, che devono risultare ben limitate da recinzioni, demarcanti e comunque prettamente adibite ad un utilizzo ben preciso del detentore o esercente l'attività, al netto di eventuali costruzioni ivi comprese.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al comma precedente, sono applicabili le tariffe e le eventuali agevolazioni proprio dell'occupante o detentore del singolo alloggio

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8. In caso di locali con contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossico e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione percentuale della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sotto indicate, qualora non fosse possibile verificare concretamente tale superficie, tale riduzione viene accordata per richiesta formale ed a condizioni che l'interessato dimostri allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei speciali tossico e nocivi.

a) laboratori di analisi: 15%;

b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;

c) auto riparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;

d) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 20%;

e) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina 15%;

f) laboratori fotografici, eliografici: 25%.

9. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 8, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come sopra precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO V° RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART.16 - RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. La tassa è dovuta nella misura pari al 50% della tariffa per distanze oltre ai 500 mt. dal più vicino punto di raccolta misurato sulla strada pubblica o di uso pubblico che conduce all'insediamento.

2. La riduzione prevista al comma 1 è concessa alla seguente condizione:

- auto dichiarazione del contribuente in forma scritta nella quale si chiede la riduzione per la distanza, misurata come dal disposto del comma I° del presente articolo.

3. Il Comune ha facoltà di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente la riduzione. La dichiarazione infedele comporta, oltre alla perdita del beneficio della riduzione, l'applicazione del disposto dell'art.76, comma II°, del D.Lgs.507 del 1993.

4. La riduzione della tassa come indicato nel comma I° è unica e non è cumulabile con altre forme agevolative previste dallo stesso regolamento.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, qualora però se il periodo di mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota di tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART.17 - RIDUZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Su motivata istanza dei titolari dell'attività e accertata la regolarità dei documenti attestanti l'effettiva realizzazione degli interventi, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali delle tariffe unitarie relative alle varie classi di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata a tassa:

a) in misura pari al 20% nel caso di attività produttive e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività pari al 30% di quello assegnato alla classe di appartenenza;

b) in misura pari al 10% in caso di pre- trattamento volumetrico selettivo e qualitativo in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura non inferiore al 30% e quindi renda agevole lo smaltimento o il recupero da parte dell'ente gestore del servizio;

c) in misura del 10% nel caso di attività tenute a conferire rifiuti al gestore del servizio rilevanti quantità di rifiuti, tramite il cui recupero si possano verificare entrate di cui al comma III° dell'art.6 del D.Lgs.507/93.

2. Le riduzioni di cui al comma I°, possono essere cumulabili e vengono concesse per un periodo non superiore a 3 anni dall'inizio della riduzione. In ogni caso la riduzione tariffaria non può superare il 50% complessivo.

3. La sussistenza delle condizioni che danno diritto alla riduzione, deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'Azienda che esegue il servizio.

ART.18- AGEVOLAZIONI

1. In applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.507/93, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale della tassa per locali di abitazione occupate da persone sole, assistite in modo permanente dal Comune o da altri Enti Pubblici, in condizioni di indigenza o comunque con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €. 6.500,00;

b) abrogato;

c) riduzione del 50% della tassa limitatamente ai locali di abitazione occupati da persone sole, in condizioni di accertata indigenza, con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €. 6.500,00;

c1) per i nuclei familiari nei quali almeno 1 componente sia ultrasettantenne e gli altri non abbiano meno di 65 anni, si applicano le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 50 % con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra €.6.500,00 ed €.7.500,00;

b) riduzione del 40 % con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra €.7.501,00 ed €.9.000,00;

c) riduzione del 30% con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra €.9.001,00 ed €.10.000,00;

d) riduzione od esenzione dal pagamento per i nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap e/o un invalido civile al 100%, con le seguenti casistiche:

a) esenzione per i nuclei familiari con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €.10.000,00;

b) riduzione al 50% per i nuclei familiari con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra €.10.001,00 e €.15.000,00;

e) esenzione per i nuclei familiari con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €.10.000,00, in condizioni di indigenza, nei quali vi sia la presenza di almeno tre figli minori.

2 Le riduzioni di cui al comma 1° sono soggette alla seguente disciplina:

a) la riduzione deve essere formalmente richiesta dal soggetto obbligato motivando le condizioni per averne diritto, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra;

b) abrogato.

3. Le agevolazioni di cui sopra una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni di esenzione; allorché le condizioni di agevolazione vengano a mancare, l'interessato deve presentare tempestivamente denuncia di variazione e la tassa decorrerà dal primo bimestre successivo a quello in cui sono cessate le condizioni di cui sopra.

4. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge in aggiunta alle somme arretrate.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, e l'intassabilità dei locali ed aree scoperte individuate al precedente art.13 lett. n) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.19 - TASSA GIORNALIERA

1. L'occupazione o la detenzione anche senza autorizzazione o concessione temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, è assoggettata all'applicazione di tassa di smaltimento rifiuti in base alla tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.507/93. Si considera occupazione temporanea quella il cui uso, nell'anno solare, ha durata complessiva inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni, attribuita alla categoria di attività corrispondente, rapportata a giorni e maggiorata del 50%, senza alcune riduzioni nel caso di occupazione di aree scoperte.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) all'atto dell'occupazione, con il medesimo modello. Per occupazioni non soggette al pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale.

4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alle sanzioni previste per la tassa annuale di smaltimento.

5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica:
- a) nel caso di occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) nel caso di occupazione temporanea anche se per periodo superiore alle ore 2, per carico e scarico merci.
6. La corresponsione della tassa giornaliera, riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati nelle aree e locali occupati.

CAPO VII° PROCEDURE E SANZIONI

ART.20 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso di inizio dell'utenza ovvero la cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge;

2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota pagata in eccedenza, ovvero se ancora non versata nello sgravio della quota medesima effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, comunicato al concessionario della riscossione;

3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete nel caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nell'occupazione. Comunque in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico del nuovo utente.

ART. 21 - DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione e cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art.6 del presente regolamento, hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio comunale preposto, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune;

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

3. La denuncia d'inizio dell'occupazione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art.71, comma I° del D. Lgs.507/93.

5. La concessione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessione. Comunque l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, obbligato oppure dichiarata di fronte al funzionamento che accoglie la denuncia.

7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.

8. E' facoltà del Ufficio comunale preposto richiedere all'amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

9. abrogato.

10. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

11. La richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

ART.22 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art.70 del D.Lgs.507/93, non che quelli richiesti dal modello comunale di denuncia fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa da contribuente.

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione la denuncia deve contenere il numero degli occupanti abituali.

3. La denuncia di variazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

4. Le denunce relative a richieste di agevolazioni devono contenere i titoli che secondo il richiedente danno diritto alla agevolazione.

ART.23 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il comune esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa emettendo i relativi avvisi in rettifica nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art.60 del D.P.R.600/1973 ovvero a mezzo posta raccomandata A.R.

3. L'attività di accertamento e di controllo ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante l'ausilio di soggetti pubblici e privati mediante apposite convenzioni, come previsto dall'art.71 comma IV° del D.Lgs.507 del 1993.

ART.24 - POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo, oltre ad esercitare i poteri previsti per legge, il Comune a mezzo di propri funzionari ovvero tutte le persone autorizzate come previsto all'art.73 del D.Lgs.507/93 può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali o delle aree;

b) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;

c) invitare i soggetti di cui alla lettera b) a comparire di persona per fornire prove o motivazioni;

d) accedere agli immobili in accertamento per la verifica dello stato di fatto dei luoghi oggetto della tassazione.

e) procedere all'accertamento delle superfici imponibili in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile, stabiliti in considerazione della superficie media ricavabile dai dati delle denunce relative alla Tarsu delle diverse tipologie di immobili presenti sul territorio comunale così come di seguito determinate:

| | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| abitazioni: | 100 metri quadrati; | autorimesse: | 20 metri quadrati; |
| locali uso ufficio: | 50 metri quadrati; | laboratori artigianali: | 200 metri quadrati; |
| imprese industriali: | 500 metri quadrati; | magazzini: | 200 metri quadrati. |

2. Qualora il funzionario incaricato responsabile di cui all'art.74 del D.Lgs.507/93, verifichi d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere ad annullarlo e riformarlo indicandone le motivazioni, previa comunicazione all'interessato.

3. I poteri di accesso e agli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART.25 - RISCOSSIONE

La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge d'imposta eventualmente previe convenzioni con i Concessionari in ordine alle modalità di attuazione, i cui contenuti e limiti sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART.26 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni previste dall'art.75 del D.Lgs.507/93 e dalle norme contenute nel medesimo Regolamento.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto versamento delle somme per le quali si chiede il rimborso.

3. Eventuali rilievi di legittimità formulati entro i termini previsti dalla legge, dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti regolamenti e tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

ART.27 - SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs.n.473/1997 e succ.mod..

ART.28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La giunta comunale disegna un funzionario responsabile della tassa, al quale vengono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa in oggetto come disposto dall'art.74 del D.Lgs.507/93.

2. Entro il termine di 60 giorni dalla nomina il Comune deve provvedere alla comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile.

ART.29 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento da parte del competente Organo di Controllo Regionale e la successiva pubblicazione dell'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi di approvazione da parte del suddetto organo.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento, abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ART.30 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. L'art.79 comma II° del D.Lgs.507/93, rinvia al 1° gennaio 1996, l'applicazione delle modificazione alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dai criteri di determinazione delle stesse, elencati nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'anno 1995, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento vigente, approvato con deliberazione di giunta municipale in data 29/07/1984 e successivamente modificato con atti del c.c. n.48 del 29/07/1986 e con atto c.c. n.81 del 28/09/1990.

3. In sede di prima applicazione della nuova disciplina normativa e delle disposizioni di legge, al fine di procedere alla determinazione dei parametri per la riscossione della tassa per l'anno 1996, entro il 30 settembre 1995, dovranno essere presentati all'ufficio tributi:

- le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della data suddetta e non ancora denunciate.
- le denunce integrative e di variazione, da parte dei soggetti responsabili, indicando tutti i parametri richiesti ai fini della tassazione secondo il presente regolamento.
- le richieste di tassazione e riduzione.

ART.31 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative che regolano la materia, le norme di cui al presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti previa pubblicazione.

ART.32 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non previsto o contemplato nel presente regolamento, sono richiamate le disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.